

## Le successioni

## La tassazione

CHE COSA CAMBIA

Calcoli. Prelievo relativo alla somma del valore di tutti i beni trasmessi

Carico fiscale. Nel mirino anche i crediti Sì al blocco dei rapporti bancari

## Gli esempi

## Successione da madre a figlia di prima casa del valore di 200mila €

Trasferimento per successione a causa di morte da madre a figlia di una «prima casa» del valore di 200mila euro

**TASSAZIONE (DAL 3 OTTOBRE 2006)**

- Imposta di successione = 4% di 200.000 = 1.000.000 = nulla
- Imposta ipotecaria = 168 euro
- Imposta catastale = 168 euro

Totale imposta dovuta = **336** euro

## Successione tra coniugi e figli di prima e seconda casa oltre a denaro e titoli per 1.200.000 €

Trasferimento per successione a causa di morte da marito a moglie e due figli di una abitazione «prima casa» (del valore di 200mila euro), una abitazione «seconda casa» (del valore di 400mila euro) e di denaro e titoli del valore di 600mila euro

**TASSAZIONE (DAL 3 OTTOBRE 2006)**

- Imposta di successione = 4% di 1.200.000 - 3.000.000 = nulla
- Imposta ipotecaria sulla prima casa = 168 euro
- Imposta ipotecaria sulla seconda casa = 2% di 400.000 = 8.000 euro
- Imposta catastale sulla prima casa = 168 euro
- Imposta catastale sulla seconda casa = 1% di 400.000 = 4.000 euro

Totale imposta dovuta = **12.336** euro

## Successione tra fratelli di un ufficio da 150mila € e azioni per 100mila €

Trasferimento per successione a causa di morte da fratello a sorella di un ufficio del valore di 150mila euro e di azioni del valore di 100mila euro

**ATTUALE TASSAZIONE (DAL 3 OTTOBRE 2006)**

- Imposta di successione = 6% di 250.000 - 100.000 = 9.000 euro
- Imposta ipotecaria sul negozio = 2% di 150.000 = 3.000 euro
- Imposta catastale sul negozio = 1% di 150.000 = 1.500 euro

Totale imposta dovuta = **13.500** euro

## Ritorno al passato su Registro e ipo-catastali

L'iter parlamentare di conversione ha azzerato il regime introdotto dal decreto legge 262/06

Con la legge 286/06, di conversione del Dl 262/06, è stata azzerata l'impostazione che il decreto stesso aveva dato alla tassazione delle successioni e delle donazioni (disponendo l'applicazione dell'imposta di registro) e si ritorna dunque al passato, e cioè:

a) per i trasferimenti dovuti a successioni a causa di morte, è stata

plinata dal Dlgs 346/90; c) per le imposte ipotecaria e catastale si torna al regime vigente prima del 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del Dl 262/06.

Nel Dl 262/06 era stato originariamente stabilito che alle successioni e alle donazioni si applicassero l'imposta di registro (e, nel caso di immobili, le imposte ipotecaria e catastale) con aliquote differenziate a seconda che il trasferimento riguardasse il coniuge e i parenti in linea retta; i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado; o altri soggetti diversi dai precedenti.

Non si applicava peraltro imposta di registro (ma solo imposta ipotecaria e catastale) nel caso del coniuge e dei parenti in linea retta, qualora il trasferimento avesse a oggetto beni immobili; se invece si trattava di beni diversi dagli immobili, al coniuge e ai parenti in linea retta si applicava l'aliquota del 4% con la franchigia di 100mila euro. Invece:

a) nell'ipotesi di trasferimento ai parenti fino al quarto grado, agli affini in linea retta e agli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota dell'imposta di registro era del 2% se aveva a oggetto beni immobili e del 6% se aveva a oggetto beni diversi dagli immobili;

b) nel caso di successione o donazione a soggetti diversi dai precedenti, l'aliquota dell'imposta di registro era del 4% se il trasferimento aveva a oggetto beni immobili e dell'8% se aveva a oggetto beni diversi dagli immobili.

Infine, le imposte ipotecaria e catastale si applicavano, di regola, con le aliquote, rispettivamente, del 3 e dell'1%, ma erano dettate norme particolari se il trasferimento era disposto a favore del coniuge e dei parenti in linea retta.

Il ritorno al passato dell'imposta di successione disposto dalla legge 286/06 significa, in particolare, che oggetto di tassazione per successione *mortis causa* è non

più il valore dei singoli beni trasmessi in successione (come accadeva quando si trattava di applicare l'imposta di registro), ma la somma algebrica del valore di tutti i beni trasmessi dal defunto ai propri eredi (fatta eccezione per alcuni particolari cespiti, come i titoli di Stato, esplicitamente dichiarati esenti dall'imposta), detratti i debiti che il defunto avesse a suo carico all'atto dell'apertura della successione (più specificamente, oggetto di tassazione per successione sono i cespiti indicati nella scheda).

Visto che, come detto, sono tassati con l'imposta di successione anche i crediti, con la legge di conversione si torna dunque anche al "blocco" dei rapporti bancari del defunto in attesa della dimostrazione al debitore (e cioè alla banca) del pagamento del carico fiscale dovuto dagli eredi.

Dato che l'imposta di successione costituisce la tassazione del trasferimento di una massa, quale quella ereditaria, di rappor-

## Il terreno di gioco

Oggetto di tassazione per successione sono in particolare:

- gli immobili (ai quali si devono applicare pure le imposte ipotecaria e catastale);
- le aziende;
- le azioni e le quote di partecipazione al capitale di società;
- le obbligazioni;
- le crediti, e quindi anche le quote di fondo comune di investimento, per la parte del loro valore non corrispondente al valore dei Titoli di Stato presenti nel fondo;
- il denaro;
- beni mobili in genere (ad esempio, il mobilio e i gioielli).

Altri diritti. Gli investimenti

trimonio del fondo. Se l'orientamento ministeriale va osservato con favore perché allevia il peso dei fondi comuni che cadano in successione, d'altro lato va notato come si tratti di una tesi più fondata su un ragionamento di equità sostanziale che in punto di puro diritto: una tesi fisiologica al collocamento dei fondi comuni presso la clientela e che tiene conto dell'investimento «indiretto» in titoli che i sottoscrittori dei fondi realizzano aderendo ai fondi stessi.

Sotto un profilo più tecnico, chi compra quote di fondo comune di investimento mobiliare non compra una parte del patrimonio del fondo stesso (tanto è vero che i creditori del quotista non possono aggredire il patrimonio del fondo, ma solo le quote di partecipazione al fondo), bensì uno strumento finanziario, che, in sostanza, è rappresentato da un diritto di credito al valore della quota di partecipazione al fondo nel momento in cui ne venga richiesta la liquidazione.

I gestori dei fondi ritorneranno pertanto, come accadeva prima della soppressione dell'imposta di successione, a rilasciare, a richiesta del cliente, un attestato non solo relativo al valore delle quote del fondo, ma anche alla composizione del fondo stesso alla data di morte del titolare delle quote del fondo resosi defunto.

La legge sull'imposta di successione stabilisce che entro dodici mesi dall'apertura della successione (e cioè dal giorno di morte) i contribuenti che sono obbligati al pagamento dell'imposta (principalmente, i chiamati all'eredità e i legatari) devono presentare all'Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto una particolare apposita modulistica denominata «dichiarazione di successione».

Dalla dichiarazione della successione devono risultare, principalmente:

- la generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto e dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
- la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
- le passività e gli oneri deducibili;
- gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse ipotecarie.

## L'abc della dichiarazione

## I tempi

La legge sull'imposta di successione stabilisce che entro dodici mesi dall'apertura della successione (e cioè dal giorno di morte) i contribuenti che sono obbligati al pagamento dell'imposta (principalmente, i chiamati all'eredità e i legatari) devono presentare all'Agenzia delle Entrate del luogo di ultima residenza del defunto una particolare apposita modulistica denominata «dichiarazione di successione».

## L'invio

La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Se più soggetti sono obbligati a presentare la dichiarazione, essa può essere presentata da uno solo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante.

## Gli uffici

La successione deve essere dichiarata:

- all'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto;
- ovvero, nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana;
- se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è quello di Roma.

## Il contenuto

La dichiarazione deve essere corredata di tutta una serie di documenti. Principalmente, vanno allegati:

- il certificato di morte;
- il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela con il defunto;
- la copia dell'eventuale testamento;
- gli estratti catastali relativi agli immobili;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili;
- il prospetto di liquidazione delle imposte.

## L'esclusione

Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 50 milioni di lire e non comprende beni immobili.

## Gli allegati

La dichiarazione deve essere corredata di tutta una serie di documenti. Principalmente, vanno allegati:

- il certificato di morte;
- il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela con il defunto;
- la copia dell'eventuale testamento;
- gli estratti catastali relativi agli immobili;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili;
- il prospetto di liquidazione delle imposte.

Franchigia. Gli effetti del tetto

## Sopra il milione eredità penalizzate

Per le successioni e per le donazioni le aliquote vengono differenziate a seconda che i successori (eredi o legatari) siano:

- coniuge e parenti in linea retta: qui l'aliquota è del 4% (franchigia di 1 milione di euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);
- fratelli e sorelle: l'aliquota è del 6% (franchigia di 100mila euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari);

**VANTAGGI**  
Imposte fisse da 168 € per i beneficiari nella condizione di ottenere agevolazioni «prima casa»

euro da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari); c) altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado: in questo caso l'aliquota è del 6% (senza franchigia); d) altri soggetti diversi dai precedenti: l'aliquota è dell'8% (senza franchigia).

Nessuna franchigia viene disposta per i trasferimenti tra altri parenti in linea collaterale (ad esempio tra zio e nipote ex fratre), tra affini (tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge) o tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela né di affinità (conventivi).

Se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 104/92, l'imposta si applica solo sulla parte che supera l'ammontare di 1,5 milioni di euro.

Nel caso poi che la successione e la donazione riguardino beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale si applicano con le aliquote del 2 e dell'1 per cento. Peraltro, qualora almeno uno dei beneficiari si trovi nella condizione per poter richiedere i benefici dell'acquisto «prima casa», le imposte sono dovute nella misura fissa di 168 euro cadauna.

La fissazione di una franchigia elevata per i trasferimenti tra coniugi e parenti in linea retta e la sua moltiplicabilità per tante volte quanti sono i beneficiari significa che in un numero

di casi probabilmente assai elevato, il carico fiscale delle operazioni sarà eguale a quello che vigeva prima del 3 ottobre 2006 e l'aumento del carico riguarda i soli casi nei quali il patrimonio ecceda il milione di euro per ciascun beneficiario.

## Il confronto

Vediamo il caso di una eredità al coniuge e a due figli, comprendente una prima casa del valore catastale di 300mila euro, un'azienda del valore netto di 2 milioni di euro e denaro e strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato per 3 milioni di euro.

Prima del 3 ottobre 2006 non si scontava alcuna imposta di successione; mentre si pagavano l'imposta ipotecaria (168 + il 2% di 200mila euro) di 4.168 euro e l'imposta catastale (168 + l'1% di 200mila) di 2.168 euro. Il totale era quindi di 6.336 euro.

Con la legge di conversione il carico fiscale invece si appesantisce: la massa (5.500.000 euro) sconta l'aliquota del 4% per il valore eccedente le tre franchigie di 1 milione ciascuna e quindi si paga (4% di 2 milioni 500mila e cioè) la somma di 100mila euro. Inoltre si devono come prima pagare l'imposta ipotecaria di 4.168 euro e l'imposta catastale di 2.168 euro. Il totale diventa quindi di 106.336 euro.

## Doppio binario per i titoli di Stato

Una rilevante differenza tra la tassazione dei trasferimenti per donazione e per successione ereditaria riguarda i titoli di Stato. Infatti:

- sotto il profilo dell'imposta di successione, questi titoli sono dichiarati come beni che «non concorrono a formare l'attivo ereditario» dall'articolo 12, comma 1, lettere h) e i), del Dlgs 346/90 (e

## SCORPORA

Le quote di fondi comuni di investimento vanno depurate dei buoni del Tesoro compresi nel patrimonio

quindi al loro valore non si applica alcuna aliquota d'imposta); b) sotto il profilo della imposta di donazione, questi titoli invece scontano l'imposta: infatti il Dl 323/06 ha soppresso l'esenzione per i titoli donati (cosicché donare denaro o titoli di Stato non fa più differenza).

Le quote di fondo comune d'in-

vestimento mobiliare comprese in un'eredità vanno poi considerate non per il loro intero valore, ma scomputando il valore dei titoli di Stato — il peso percentuale — compresi nel patrimonio del fondo alla data in cui si verifica la morte del quotista. E ciò perché, secondo le Finanze, operando in senso contrario «si verrebbero a penalizzare gli investimenti in titoli di Stato, peraltro non compresi nell'attivo ereditario... solo perché compiuti attraverso i fondi comuni». Il tutto si tradurrebbe, dunque, in un'indiretta tassazione della trasmissione di titoli di Stato per successione ereditaria.

Perciò, quando l'articolo 16, comma 1, lettera c), del Dlgs 346/90 afferma che «per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento» la base imponibile è rappresentata dal «valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento», la norma è da leggere nel senso appunto di diminuire il valore della quota del valore proporzionalmente riferibile ai titoli di Stato presenti nel pa-

trimonio del fondo.

Se l'orientamento ministeriale va osservato con favore perché allevia il peso dei fondi comuni che cadano in successione, d'altro lato va notato come si tratti di una tesi più fondata su un ragionamento di equità sostanziale che in punto di puro diritto: una tesi fisiologica al collocamento dei fondi comuni presso la clientela e che tiene conto dell'investimento «indiretto» in titoli che i sottoscrittori dei fondi realizzano aderendo ai fondi stessi.

Sotto un profilo più tecnico, chi compra quote di fondo comune di investimento mobiliare non compra una parte del patrimonio del fondo stesso (tanto è vero che i creditori del quotista non possono aggredire il patrimonio del fondo, ma solo le quote di partecipazione al fondo), bensì uno strumento finanziario, che, in sostanza, è rappresentato da un diritto di credito al valore della quota di partecipazione al fondo nel momento in cui ne venga richiesta la liquidazione.

I gestori dei fondi ritorneranno pertanto, come accadeva prima della soppressione dell'imposta di successione, a rilasciare, a richiesta del cliente, un attestato non solo relativo al valore delle quote del fondo, ma anche alla composizione del fondo stesso alla data di morte del titolare delle quote del fondo resosi defunto.

## DOMANDE E RISPOSTE

**1 Il valore degli immobili da assoggettare a imposta di successione deve essere quello di mercato oppure, indipendentemente dalla loro destinazione, quello determinato in base alla rendita catastale moltiplicata per i relativi coefficienti?**

Il valore degli immobili da sottoporre a tassazione in sede di successione è quello risultante dalla moltiplicazione delle rendite catastali per i noti coefficienti di aggiornamento. Fanno eccezione le aree edificabili, per le quali occorre indicare il valore venale.

**2 Mia madre è proprietaria di un'abitazione che vorrebbe donare a me, escludendo i miei fratelli. È possibile? E se sì, in che modo deve venire la donazione e quali sono le imposte da versare?**

La donazione di un genitore a uno solo dei suoi figli espone il donatario a contestazioni in sede ereditaria se il valore del bene donato eccede il valore della quota disponibile dell'asse ereditario

e dunque lede la quota di legittima dei fratelli del donatario stesso. Sotto il profilo fiscale, la donazione tra genitore e figlio sconta:

a) l'imposta di donazione con l'aliquota del 4% sul valore catastale del bene donato eccedente il milione di euro; b) l'imposta ipotecaria con l'aliquota del 2% e l'imposta catastale con l'aliquota dell'1%, da applicare alla base imponibile rappresentata dal valore catastale del bene donato. Se poi in capo al donatario ricorrono i presupposti per l'acquisto della prima casa, le imposte ipotecaria e catastale sono nella misura fissa di 168 euro cadauna.

**3 Se e in che modo il Dl 223/06 (decreto Bersani) incide sul meccanismo di valutazione automatica dei terreni non edificabili in sede di denuncia di successione? Come andranno ora valutati, sempre in sede di successione, i fabbricati rurali che presentano i requisiti di ruralità?**

Per i terreni non edificabili la base imponibile in

sede di dichiarazione di successione è quella rappresentata dal reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente di aggiornamento (112,5). Sui fabbricati rurali il Dl 223/2006 non ha cambiato nulla: il loro reddito continua a intendersi destinato a «comporre» il reddito dei terreni cui i fabbricati afferiscono (tanto è vero che a essi il Catasto non attribuisce il reddito dominicale) e quindi il valore dei terreni (come sopra determinato) dei quali i fabbricati rappresentano pertinenza «assorbe» il reddito di detti fabbricati.

**4 Due fratelli hanno ereditato dai genitori una villetta unifamiliare e hanno intenzione di chiedere nella imminente denuncia di successione le agevolazioni prima casa, atteso che uno solo di essi è in possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione. Successivamente, procederanno al frazionamento della villetta per ricavarne due distinte unità immobiliari. Se l'atto notarile di divisione avverrà nei primi 5 anni, l'eredità non in possesso dei requisiti prima casa, dovrà integrare, per la sua parte, l'imposta a suo**

**tempo applicata in misura fissa all'intera villetta?**

No, l'utilizzo dell'agevolazione prima casa in sede di successione ereditaria non è in alcun caso pregiudicato dalla successiva divisione del bene per il quale si è beneficiato dell'agevolazione.

**5 È tassata la successione del cittadino italiano che ha immobili all'estero?**

L'imposta di successione e donazione è senza frontiere: infatti sono tassati anche i beni situati all'estero e gli atti stipulati al di fuori dei confini nazionali. Più precisamente: a) sotto il profilo dell'imposta di successione, la legge stabilisce che l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se esistenti all'estero; b) se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Quindi, la successione del cittadino italiano subisce tassazione ovunque si trovino i beni, mentre la successione del cittadino non italiano è

tassata in Italia limitatamente ai beni situati in Italia. Al riguardo, si considerano esistenti in Italia: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato (ad esempio i beni immobili iscritti nel Catasto) e i diritti reali di godimento a essi relativi; b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale, dell'amministrazione o l'oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti che hanno nel territorio dello Stato la sede legale, dell'amministrazione o l'oggetto principale; d) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato. Quanto alle donazioni, sono soggetti a registrazione in Italia, anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato (dall'imposta di donazione dovuta in Italia è consentito detrarre le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione).